Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 4 marzo 1964

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Anno L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompense al valor militare « alla memoria » concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana.

Decreto presidenziale 22 ottobre 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1963
registro n. 6 Presidenza, foglio n. 350

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

MACRI' Francesco di Saverio, nato a Sorrento il 7 novembre 1927, partigiano combattente. — Giovanissimo combattente della guerra di liberazione, durante una azione contro preponderanti forze nemiche era di esempio al proprio gruppo. Nel nobile tentativo di portarsi con temerario coraggio su posizione più avanzata, veniva scorto e colpito a morte. — Morgnano, 15 giugno 1944.

(1569)

Decreto presidenziale 6 febbraio 1961.
registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1963
registro n. 6 Presidenza, foglio n. 197

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

SCHIAVO *Tommaso di Ercole, classe 1919, partigiano combattente.* — Giovane combattente, con ardimento e slancio si offriva di rimuovere alcune mine che erano di grave pregiudizio al proseguimento delle operazioni belliche. Nell'adempimento di tale compito perdeva la vita. — Zona di Spoleto, 18 giugno 1944.

(1572)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 dicembre 1963, n. 2209.

Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Santeramo in Colle.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 13 luglio 1890, n. 6984, con il quale venne istituito l'Archivio notarile mandamentale di Santeramo in Colle (distretto notarile di Bari);

Vista la tabella *A* annessa al regio decreto 24 marzo 1923, n. 601, riguardante la circoscrizione giudiziaria del Regno;

Visto l'art. 1 del regio decreto 24 marzo 1923, n. 602;

Visto l'art. 248 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Considerato che il comune di Santeramo in Colle non è più sede di mandamento;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'Archivio notarile mandamentale di Santeramo in Colle è soppresso.

Gli originali e le copie degli atti e documenti di qualsiasi natura, anteriori al 31 dicembre 1862, eventualmente conservati in detto Archivio, dovranno essere depositati nel competente Archivio di Stato, mentre quelli di data posteriore saranno depositati nell'Archivio notarile distrettuale di Bari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1963

SEGNI

REALE

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 129. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 novembre 1963, n. 2210.

Riconoscimento della personalità giuridica al Fondo di previdenza per il personale di ruolo dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Genova.

N. 2210. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene riconosciuta la personalità giuridica al Fondo di previdenza per il personale di ruolo dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Genova, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 121. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1964, n. 52.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe Artigiano, in località Capreria del comune di Palma di Montechiaro (Agrigento).

N. 52. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Agrigento in data 12 gennaio 1963, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 6 luglio e 23 settembre 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe Artigiano, in località Capreria del comune di Palma di Montechiaro (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, *foglio n.* 111. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1964, n. 53.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giovanni Evangelista nel Villaggio E.N.I. del comune di Gela (Caltanisse.ta).

N. 53. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Piazza Armerina in data 31 maggio 1963, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giovanni Evangelista nel Villaggio E.N.I. del comune di Gela (Caltanissetta).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, *foglio n.* 112. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1964, n. 54.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Natività di Maria SS.ma, sita nel comune di Ruffano (Lecce).

N. 54. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Natività di Maria SS.ma, sita nel comune di Ruffano (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, *foglio n.* 124. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1964, n. 55.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Nostra Signora di Fatima, sita in frazione San Giovanni del comune di Concordia (Modena).

N. 55. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Nostra Signora di Fatima, sita in frazione San Giovanni del comune di Concordia (Modena).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, *foglio n.* 109. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1964, n. 56.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di San Giuseppe, in località « I Mainardi » del comune di Urbino, con la Parrocchia della SS.ma Annunziata, nello stesso Comune.

N. 56. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbino in data 1° novembre 1962, relativo all'unione perpetua nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di San Giuseppe, in località « I Mainardi » del comune di Urbino con la Parrocchia della SS.ma Annunziata nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, *foglio n.* 108. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1964, n. 57.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di Maria Immacolata, in frazione Gallo del comune di Petriano (Pesaro e Urbino), con la Parrocchia di San Giovanni Battista, in località Riceci dello stesso Comune.

N. 57. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbino in data 25 marzo 1962, relativo all'unione perpetua nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di Maria Immacolata, in frazione Gallo del comune di Petriano (Pesaro e Urbino), con la Parrocchia di San Giovanni Battista, in località Riceci dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, *foglio n.* 127. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1964.

Scioglimento del Consiglio comunale di Cerea (Verona).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nel Consiglio comunale di Cerea, sorto dalle elezioni del 6 novembre 1960, la mancanza di una omogenea maggioranza, i contrasti tra i vari gruppi e le animosità di carattere personale hanno reso sempre difficile lo svolgimento dell'attività amministrativa, paralizzandola, infine, irrimediabilmente.

Nel febbraio 1963, non risultando ancora approvato il bilancio di previsione afferente all'esercizio in corso, la Prefettura di Verona invitava l'organo consiliare a provvedervi ed una nuova sollecitazione gli rivolgeva nel giugno scorso.

Riunitosi il 21 detto mese, il civico consesso, dopo aver accettate le dimissioni rassegnate da un assessore effettivo — indice, anche esse, del progressivo sfaldamento della esigua maggioranza — prendeva in esame il progetto di bilancio approvato dalla Giunta e lo respingeva con 17 voti contro 12, approvando, per contro, con uguale scarto di voti, una mozione di sfiducia nei confronti della Giunta stessa.

Nella successiva seduta del 12 luglio, il Consiglio prendeva atto delle dimissioni rassegnate dalla Giunta al completo; riprendeva, poi, in esame lo schema di bilancio, cui erano state apportate delle variazioni, ma la relativa votazione veniva dichiarata nulla, per difetto del numero legale di votanti.

Si presentava, così, alla civica Amministrazione un duplice problema da risolvere con assoluta urgenza: quello della ricostituzione degli organi — presupposto essenziale per la

ripresa di qualsiasi attività concreta — e quello dell'approvazione del bilancio 1963, mentre già si appressava la scadenza del termine di legge relativo al bilancio del 1964.

Gli avvenimenti successivi dimostreranno, peraltro, come quel Consiglio comunale non fosse in grado di provvedere nè all'uno nè all'altro adempimento.

In una prima adunanza, fissata per il 9 ottobre, nessun consigliere conseguiva la magioranza di voti prescritta per la elezione a sindaco; in quella successiva, del 16 ottobre, venivano ricostituiti gli organi, ma il sindaco, vista l'eterogenea composizione della nuova Giunta, dichiarava, seduta stante, di non accettare la carica.

L'incapacità funzionale del Consiglio veniva confermata dall'esito negativo di due ulteriori sedute indette per l'elezione del sindaco, le quali venivano dichiarate deserte per mancanza del « quorum » di presenti richiesto dall'art. 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Sebbene la situazione — gravemente pregiudizievole per gli interessi del civico ente — apparisse già matura per un intervento di rigore, il prefetto, allo scopo di non lasciare alcunchè d'intentato e di porre, inequivocabilmente, il Consiglio di fronte alle proprie responsabilità, disponeva una convocazione d'ufficio per il 23 novembre, ponendo all'ordine del giorno sia la elezione del sindaco, sia l'approvazione del bilancio 1963 e di quello del 1964 (per il quale era intanto venuto a scadere il relativo termine), con l'esplicita avvertenza che, in difetto, si sarebbe reso inevitabile il ricorso alla misura prevista dall'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Anche tale estremo tentativo riusciva, però, infruttuoso, in quanto la relativa seduta veniva dichiarata deserta.

Il prefetto, pertanto, constatata la persistente violazione, da parte del Consiglio comunale di Cerea, di precisi ed essenziali obblighi di legge e l'impossibilità di ovviare, con gli ordinari rimedi, alla paralisi dell'Amministrazione, ha prospettato la necessità di far luogo allo scioglimento del Consiglio stesso, ai sensi del citato art. 323, disponendone, frattanto, la sospensione coi poteri di cui all'art. 105 del regio decreto-legge 23 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del predetto Consiglio comunale — ad onta di formale diffida — in ordine ad adempimenti di carattere obbligatorio e di primaria importanza, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi di legge per l'adozione della proposta misura di rigore.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza dell'8 gennaio 1964.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Cerea e alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del vice prefetto ispettore dottor Francesco Panella.

Roma, addì 12 febbraio 1964

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Cerea (Verona), diviso da insanabili contrasti interni, non è stato in grado di dar vita ad efficienti organi d'amministrazione, rimanendo anche carente in ordine ad altri essenziali adempimenti prescritti dalla legge;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'8 gennaio 1964;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cerea è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Panella, vice prefetto ispettore, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1964

SEGNI

TAVIANI

(2304)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1964.

Determinazione dei salari medi per il personale retribuito in tutto o in parte a percentuale, di ristoranti e trattorie, bars e pubblici esercizi in genere del comune di Montecatini Terme.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 10, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, alla Gestione INA-Casa, ed alla Gestione case per lavoratori le retribuzioni medie per il personale, retribuito in tutto o in parte a percentuale, di ristoranti e trattorie, bars e pubblici esercizi in genere, del comune di Montecatini Terme, sono determinate nelle misure stabilite dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data del 1° gennaio 1963.

Roma, addì 18 gennaio 1964

Il Ministro: Bosco

Tabella di salari medi, ai fini contributivi, per i dipendenti, retribuiti in tutto o in parte a percentuale, da ristoranti, trattorie, bars, caffè e pubblici esercizi in genere del comune di Montecatini Terme.

Esercizi non tenuti alla somministrazione del vitto

Categoria di eserc.	Qualifica del personale	Alta stagione (agosto e settembre)	Bassa stagione (giugno-luglio ottobre)	Altri mesi (da novembre a tutto maggio)
1ª e 2ª	Capo Servizi	95.000	79.000	71.000
	Cameriere o cameriera	68.000	55.000	38.000
	Aiuto cameriere (Comis)	56.000	44.000	31.000
3ª e 4ª	Capo Servizi	79.000	65.000	59.000
	Cameriere o cameriera	67.000	52.000	34.000
	Aiuto cameriere (Comis)	49.000	35.000	29.000

Per gli esercizi tenuti alla somministrazione del vitto e/o dell'alloggio valgono i salari di cui alla tabella, maggiorati del valore del vitto e/o dell'alloggio secondo le misure via via in vigore.

Si precisa che attualmente tali misure sono di L. 6000 (vitto) e L. 1500 (alloggio).

Le retribuzioni medie, come sopra determinate, si intendono comprensive dei ratei di gratifica natalizia e festività nazionali ed infrasettimanali.

Nel caso di assunzione e licenziamenti nel corso del mese la retribuzione relativa alla frazione del mese lavorata verrà calcolata dividendo per 26 la retribuzione mensile e moltiplicando poi il quoziente per il numero dei giorni lavorativi compresi nella frazione di mese.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Bosco

(2306)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rettifica apportata a precedente decreto di ricompensa al valor militare concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana.

Decreto presidenziale 2 *ottobre* 1963

Il decreto presidenziale 16 marzo 1956, concernente la concessione della croce al valor militare al partigiano combattente Merlini Elio di Abramo, è rettificato per quanto riguarda il nominativo del decorato, come appresso:

Merlini Amadeo Benigno di Abramo.

(2021)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA ED IL MOLISE - NAPOLI

Approvazione del piano di zona del comune di Grottaminarda

Con decreto provveditoriale n. 8437, in data 17 febbraio 1964, è stato approvato, con stralcio dell'area destinata alla costruzione del Consorzio agrario provinciale e delle aree ricadenti nel piano di ricostruzione (e quindi totalmente le particelle catastali lettera «F» (Chiesa) e n. 810, 813, 817, 818 del foglio n. 16; numeri 2, 3, 4, 164, 276, 295, 297, 298 del foglio n. 21 e parzialmente le particelle numeri 812, 815, 816 del foglio n. 16 e numeri 1, 5, 10, 11, 12, 68 e 275 del foglio n. 21, il piano di zona del comune di Grottaminarda redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con lo stesso decreto sono state respinte le opposizioni a firma di: 1) Ciampi Cesare; 2) Di Pietro Francesco; 3) De Luca Antonietta e Villanova Raffaele; 4) Spera Giovanni; 5) Spera Antonio; 6) Iacoviello Carlo; 7) Iacoviello Ciriaco, mentre nessuna determinazione è stata adottata in merito alle osservazioni prodotte dall'Intendenza di finanza di Avellino in data 8 gennaio 1963 e 23 agosto 1963, in quanto non riguardanti il piano di zona.

(2351)

Approvazione del piano di zona del comune di Pietrelcina

Con decreto provveditoriale n. 8959, in data 17 febbraio 1964, è stato approvato, il piano di zona del comune di Pietrelcina redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con lo stesso decreto nessuna determinazione è stata adottata in merito all'opposizione prodotta da Silvestri Paolo, in quanto essa risulta non pertinente al piano di zona.

(2352)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Casalvecchio di Puglia

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1964, numero 30419/5673 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Morrone Michele, nato in Casalnuovo Monterotaro il 17 gennaio 1912, della zona demaniale facente parte del braccio tratturale «Nunziatella-Stignano» in comune di Casalvecchio di Puglia, estesa mq. 1880 riportata in catasto alla particella n. 4-*g* del foglio di mappa n. 1 del comune di Casalvecchio di Puglia, e nella planimetria tratturale con il n. 7.

(2209)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Latteria sociale di Castione della Presolana », con sede in Castione della Presolana (Bergamo).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 febbraio 1964 i poteri conferiti al sig. Raffaele Castagna, commissario governativo della Società cooperativa « Latteria sociale di Castiglione della Presolana », con sede in Castione della Presolana (Bergamo), sono stati prorogati dal 7 febbraio al 7 agosto 1964.

(2243)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Culturale Savonese » già Istituto tecnico Alessandro Manzoni, con sede in Savona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 febbraio 1964, i poteri conferiti al dott. Armando Morciano, commissario governativo della Società cooperativa « Culturale Savonese » già Istituto tecnico Alessandro Manzoni, con sede in Savona, sono stati prorogati dal 28 febbraio al 28 marzo 1964.

(2244)

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa di consumo fra il personale di Napoli del Banco di Napoli », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 febbraio 1964, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa di consumo fra il personale di Napoli del Banco di Napoli », con sede in Napoli, composto dei signori:

1) d'Alessandro dott. Michelino, presidente;
2) Salimbene rag. Gennaro, membro;
3) Stangherlin dott. Amedeo, membro.

(2245)

Annullamento dello scioglimento senza liquidatore della Società cooperativa edilizia « Teramo - tra impiegati, pensionati e professionisti di Teramo », con sede in Teramo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 febbraio 1964, si annulla il provvedimento relativo allo scioglimento senza liquidatore della Società cooperativa edilizia « Teramo - tra impiegati, pensionati e professionisti di Teramo » e di cui al numero ord. 45 del decreto ministeriale in data 9 aprile 1963.

(2246)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 44

Corso dei cambi del 3 marzo 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,49	622,47	622,51	622,48	622,475	622,47	622,4775	621,90	622,47	622,47
$ Can.	576,20	576,10	576,15	575,98	575,75	576,03	576 —	573 —	576 —	576 —
Fr. Sv.	143,82	143,80	143,775	143,7875	143,75	143,77	143,795	143,70	143,76	143,80
Kr. D.	90,02	90,06	90,05	90,06	90 —	90,06	90,0525	89,97	90,06	90,05
Kr. N.	86,91	87 —	86,98	86,98	86,90	87 —	87 —	86,80	87 —	87 —
Kr. Sv.	120,22	120,79	120,78	120,82	120,40	120,59	120,78	120,12	120,61	120,85
Fol.	172,62	172,62	172,64	172,635	172,60	172,60	172,625	172,45	172,59	172,60
Fr. B.	12,49	12,488	12,49	12,49	12,485	12,49	12,49	12,37	12,48	12,48
Franco francese	127,02	127 —	126,99	127,01	127 —	126,99	127,01	126,92	126,99	127,01
Lst.	1741,12	1741,50	1741,625	1741,60	1741,50	1741,97	1741,55	1740,85	1742,05	1742,40
Dm. occ.	156,68	156,64	156,67	156,6525	156,63	156,65	156,65	156,65	156,64	156,65
Scell. Austr.	24,09	24,08	24,08	24,09	24,05	24,08	24,08375	24,07	24,08	24,085
Escudo Port.	21,70	21,71	21,70	21,725	21,70	21,72	21,7125	21,65	21,72	21,71

Media dei titoli del 3 marzo 1964

Titolo	
Rendita 5 % 1935	109,25
Redimibile 3,50 % 1934	91,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	81,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,275
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,20
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,20

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 marzo 1964

Valuta	
1 Dollaro USA	622,479
1 Dollaro canadese	575,99
1 Franco svizzero	143,791
1 Corona danese	90,056
1 Corona norvegese	86,99
1 Corona svedese	120,80
1 Fiorino olandese	172,63
1 Franco belga	12,49
1 Franco francese	127,01
1 Lira sterlina	1741,575
1 Marco germanico	156,651
1 Scellino austriaco	24,087
1 Escudo Port.	21,719

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso per esami per l'ammissione di sessantanove allievi all'Accademia della guardia di finanza per l'anno accademico 1963-64.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti addì 26 aprile 1963, registro n. 14 Finanze, foglio n. 160, con il quale è stato indetto, per l'anno accademico 1963-64, un concorso per esami per l'ammissione di sessantanove allievi all'Accademia della guardia di finanza;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti addì 19 luglio 1963 registro n. 23 Finanze, foglio n. 303, che proroga al 31 luglio 1963 il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sopracitato;

Visto il decreto interministeriale 1° luglio 1963, modificato con decreto interministeriale 15 ottobre 1963, concernente la nomina della Commissione giudicatrice incaricata di procedere agli esami del concorso;

Visti gli atti delle sottocommissioni previste dall'art. 11 lettere *a*), *b*) e *c*) del suddetto decreto ministeriale 12 marzo 1963;

Visti i risultati degli esami dei concorrenti provenienti dai giovani diplomati e la relativa graduatoria formata dalla sottocommissione per la valutazione delle prove d'esame;

Accertata l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 11 del ripetuto decreto ministeriale 12 marzo 1963 e riconosciuta la regolarità procedurale degli esami;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1963, che approva la graduatoria di merito formata dalla sottocommissione per la valutazione delle prove d'esame per l'ammissione di ventitre sottufficiali in servizio permanente o in rafferma nel Corpo all'Accademia della guardia di finanza;

Visto l'art. 1, n. 2, lettera *b*) — ultimo capoverso — del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n 165;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati, provenienti dai giovani diplomati, al concorso suindicato:

1. Disetti Ermes	punti	17,20
2. Piampiani Lino	»	15,60
3. Donadio Gennaro	»	14,40
4. Grasso Luigi	»	14 —
5. Parisella Massimo	»	14 —
6. Pesciallo Antonio	»	13,40
7. Pisanello Antonio	»	13,20
8. Palmerini Castore	»	13,20
9. Galasso Pietro Valeriano	»	13,20
10. Aielli Paolo	»	13 —
11. Conte Antonio	»	12,80
12. Mantini Roberto	»	12,80
13. Caiazzo Beniamino	»	12,60
14. Leoni Mauro	»	12,40
15. Allegro Enrico	»	12,40
16. d'Alessandro Claudio	»	12,40
17. Serpi Emanuele	»	12,20
18. Cacciatore Angelo	»	12 —
19. Alessi Sergio	»	12 —
20. Sanna Mario	»	12 —
21. Di Bella Placido Alcide	»	12 —
22. Monardo Gianfranco	»	12 —
23. Vitrone Pacifico	»	12 —
24. Mongo Giuseppe Nicola	»	11,80
25. Quaranta Sergio	»	11,80
26. Di Paolo Angelo	»	11,80
27. Staci Roberto	»	11,60
28. Ingrastone Angelo	»	11,60
29. Cecchettini Adolfo	»	11,60
30. D'Arcadia Gabriele	»	11,60
31. Perlino Pietro	»	11,60
32. De Paola Domenico	»	11,60
33. Sanzo Ermanno	punti	11,40
34. Ghiara Umberto	»	11,40
35. Sarchiapone Franco	»	11,40
36. Grüner Eugenio	»	11,20
37. Messina Antonino	»	11,20
38. Campocci Filippo	»	11,20
39. Latanza Vittorio	»	11,20
40. Coscarella Aldo	»	11,20
41. Calcaterra Filippo	»	11,20
42. Porcellini Alberto	»	11,20
43. Perrone Domenico	»	11,20
44. Guida Elio	»	11,20
45. Avanzini Gianni	»	11,20
46. Pierucci Ugo	»	11,20
47. Izzo Eugenio	»	11,20
48. Celano Giuseppe	»	11,20
49. Di Siena Domenico	»	11,20
50. Rosano Vincenzo	»	11,20
51. Marzi Paolo	»	11,20
52. Biddiri Mario	»	11,20
53. Acampora Giovanni	»	11,20

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1) Disetti Ermes
2) Piampiani Lino
3) Donadio Gennaro
4) Grasso Luigi
5) Parisella Massimo
6) Pesciallo Antonio
7) Pisanello Antonio
8) Palmerini Castore
9) Galasso Pietro Valeriano
10) Aielli Paolo
11) Conte Antonio
12) Mantini Roberto
13) Caiazzo Beniamino
14) Leoni Mauro
15) Allegro Enrico
16) d'Alessandro Claudio
17) Serpi Emanuele
18) Cacciatore Angelo
19) Alessi Sergio
20) Sanna Mario
21) Di Bella Placido Alcide
22) Monardo Gianfranco
23) Vitrone Pacifico
24) Mongo Giuseppe Nicola
25) Quaranta Sergio
26) Di Paolo Angelo
27) Staci Roberto
28) Ingrastone Angelo
29) Cecchettini Adolfo
30) D'Arcadia Gabriele
31) Perlino Pietro
32) De Paola Domenico
33) Sanzo Ermanno
34) Ghiara Umberto
35) Sarchiapone Franco
36) Grüner Eugenio
37) Messina Antonino
38) Campocci Filipo
39) Latanza Vittorio
40) Coscarella Aldo
41) Calcaterra Filippo
42) Porcellini Alberto
43) Perrone Domenico
44) Guida Elio
45) Avanzini Gianni
46) Pierucci Ugo

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine seguente:

1) Izzo Eugenio
2) Celano Giuseppe
3) Di Siena Domenico
4) Rosano Vincenzo
5) Marzi Paolo
6) Biddiri Mario
7) Acampora Giovanni

Art. 4.

Oltre ai candidati dichiarati vincitori del concorso, sono ammessi al corso allievi dell'Accademia della guardia di finanza per effetto dell'art. 1, n. 2, lettera *b*) — ultimo capoverso — del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, i seguenti sette candidati:

1) Izzo Eugenio
2) Celano Giuseppe
3) Di Siena Domenico
4) Rosano Vincenzo
5) Marzi Paolo
6) Biddiri Mario
7) Acampora Giovanni

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1963

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1964
Registro n. 6 *Finanze, foglio n.* 54. — BAIOCCHI

(2356)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Composizione della Commissione esaminatrice per il concorso per esami a venticinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale del personale amministrativo della carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 30 marzo 1963.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, riguardante i compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti nelle Amministrazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1963, registro n. 19 Difesa-Aeronautica, foglio n. 92, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 18 maggio 1963, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venticinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale del personale amministrativo della carriera direttiva del Ministero difesa-Aeronautica;

Decreta:

La Commissione esaminatrice per il concorso per esami a venticinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale del personale amministrativo della carriera direttiva del Ministero difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 30 marzo 1963, è costituita come appresso:

Presidente:

Brasiello dott. Ugo, consigliere di Stato.

Membri:

Dina dott. Samuele, direttore generale;

Imburgia dott. Calcedonio, ispettore generale;

Marrani prof. Pelio, docente universitario di economia politica;

Arena prof. Andrea, docente universitario di diritto commerciale.

Segretario:

Vagnoni dott. Salvatore, consigliere di 1ª classe.

Ai componenti ed al segretario della Commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 novembre 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

***Registrato alla Corte dei conti, addì** 5 **febbraio** 1964*
***Registro n.** 3 **Difesa-Aeronautica, foglio n.** 296*

(2319)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Varianti alla graduatoria dei vincitori a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7214 in data 17 aprile 1961, col quale veniva approvata la graduatoria dei candidati idonei nel pubblico concorso per il conferimento di sedici posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti alla data del 30 novembre 1960;

Visto lo stesso decreto col quale venivano dichiarati i vincitori dei posti messi a concorso;

Ritenuta la necessità di procedere ad una ulteriore assegnazione a seguito delle intervenute rinunzie;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione di preferenza delle sedi per le quali hanno dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento per i concorsi sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per la sede a fianco di ciascuno indicata a seguito di rinunzia degli altri concorrenti:

1) Di Iorio Giovanni: Palombaro;
2) Caione Fernando: Civitaluparella;
3) Sperlazza Giovanni: Guilmi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Chieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni sedi delle condotte poste a concorso.

Chieti, addì 24 febbraio 1964

(2358) *Il medico provinciale*: SOLLECITO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 08880 del 15 settembre 1963, col quale venne bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1962;

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni fatte dalla Prefettura, dall'Ordine provinciale dei medici e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1962, è costituita come appresso:

Presidente:

Romeo dott. Carlo, vice prefetto.

Componenti:

Chignoli dott. Vittorio, medico provinciale;

Cantalamessa dott. Silvio;

Cobellis prof. Luigi;

Avella dott. Giuseppe.

Segretario:

Magliano dott. Gaetano, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Salerno.

Salerno, addì 21 febbraio 1964

(2323) *Il medico provinciale*: CHIGNOLI

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.